



**ISTRUZIONI OPERATIVE
SUL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI ESENZIONE
DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER
L'ASSISTENZA FARMACEUTICA PER REDDITO ISEE PER L'ANNO 2010**

- **INIZIO DEL PROCEDIMENTO 2010**

L'inizio della emissione dei nuovi attestati di esenzione con validità dal 01/07/2010 è previsto per il 29 giugno 2010.

Le domande di esenzione devono essere accompagnate da attestazione ISEE in corso di validità (non scadute alla data di presentazione della domanda stessa).

- **VALIDITA' DELL'ATTESTATO DI ESENZIONE**

I nuovi attestati di esenzione avranno validità dal 01/07/2010 al 30/06/2011

- **ENTI AUTORIZZATI ALL'EMISSIONE DEI CERTIFICATI:**

CAAF (autorizzati dall'INPS alla procedura ISEE)

Per i CAAF già accreditati viene prorogata d'ufficio la convenzione. La Regione comunicherà a Clesius l'elenco dei CAAF per i quali è prorogato il mantenimento del rapporto convenzionale. Clesius procederà quindi al riconoscimento dei CAAF per il procedimento 2010.

I CAAF rinunciatari dovranno inoltrare tempestivamente alla Regione Veneto - Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari - la comunicazione di rinuncia espressa della proroga della precedente convezione.

Gli attestati di esenzione eventualmente rilasciati da questi ultimi, nel tempo intercorso tra l'inizio del procedimento 2010 e la rinuncia, verranno considerati validi a patto che i dati relativi ai certificati emessi vengano regolarmente trasferiti ad ANCI SA - Clesius.

Nuovi CAAF che intendono entrare nella rete regionale dei soggetti accreditati al rilascio degli attestati di esenzione dalla partecipazione della spesa farmaceutica per reddito ISEE, dovranno inoltrare domanda alla Regione Veneto - Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari, entro il 31/07/2010 con accettazione di obblighi e condizioni previsti in ALLEGATO E alla D.G.R. n. 1499 del 22 maggio 2007, salvo modificazioni successive.

Le ragioni sociali dei nuovi CAAF che sottoscriveranno la convenzione, saranno comunicate ad ANCI SA - Clesius entro il 15/8/2010.

COMUNI

I Comuni saranno accreditati d'ufficio anche per il procedimento 2010 salvo espressa rinuncia da comunicare per iscritto (via posta o fax) ad ANCI SA - Clesius.

- SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL BENEFICIO (di ricevere l'attestazione di esenzione dalla partecipazione della spesa farmaceutica per reddito ISEE)
 - Possono presentare domanda:
 - residenti nella regione Veneto (cittadini italiani e stranieri comunitari ed extracomunitari iscritti nei registri anagrafici di residenza dei comuni del Veneto ed iscritti alle anagrafi sanitarie delle Aziende U.L.S.S. del Veneto)
 - cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno già rilasciato dalla Questura competente o in possesso di rinnovo del permesso di soggiorno, dimoranti in Regione Veneto ed iscritti alle anagrafi sanitarie delle Aziende U.L.S.S. del Veneto (L'attuale normativa statale acconsente di iscriverne alle anagrafe sanitarie delle Aziende U.L.S.S., gli extracomunitari regolarmente soggiornanti titolari di permesso di soggiorno per "lavoro", per "ricongiungimento familiare", per "richiesta di asilo politico" ecc., sulla base della semplice effettiva dimora intendendosi per effettiva dimora il domicilio riportato nel permesso di soggiorno)
Per tali soggetti le Aziende U.L.S.S., pur in carenza del requisito della residenza, dovranno verificare esclusivamente che si tratta di un soggetto straniero iscritto nella propria anagrafe sanitaria, nel qual caso l'attestato di esenzione dovrà essere accettato.
 - NON possono presentare domanda:
 - residenti in altre Regioni pur se domiciliati in Veneto con tessera sanitaria di Azienda U.L.S.S. del Veneto (cittadini italiani, stranieri comunitari ed extracomunitari)
 - Stranieri extracomunitari irregolari, illegalmente presenti in Italia, in possesso di tessera sanitaria col codice STP
- VALIDAZIONE DEI DATI NEL FLUSSO CAAF/COMUNI-ANCI S.A./AZIENDE U.L.S.S.
Le Aziende U.L.S.S con riferimento ai dati anagrafici del singolo assistito esentato, nel caso in cui non ci sia piena corrispondenza tra i dati caricati dai CAAF/Comuni rispetto ai dati riportati nelle rispettive anagrafi sanitarie, accetteranno l'attestazione di esenzione emessa, quando coincidono tutti i seguenti elementi:
 - nome, cognome, data di nascita,
 - codice fiscale
- CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO PER IL PROCEDIMENTO 2010
Per ogni attestazione di esenzione rilasciata da Comuni o CAAF e non respinta dalle Aziende U.L.S.S., il corrispettivo unitario da riconoscersi è di € 3,50 più IVA. Per i Comuni tale compenso potrà essere corrisposto a titolo di rimborso spese.
- MODULISTICA DOMANDA E ATTESTAZIONE DI ESENZIONE
Si trasmette la relativa modulistica aggiornata e da utilizzare per il procedimento 2010. L'attestazione di esenzione riporta il codice regionale di esenzione dalla spesa farmaceutica per reddito ISEE, codice 6R2 fisso e ricorrente.

• **ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APERTURA DEL PROCEDIMENTO**

Si descrivono qui di seguito le modalità e i tempi relativi all'apertura e allo svolgimento del procedimento di raccolta delle attestazioni di esenzione ticket della Regione Veneto (anno 2010) rilasciate dagli enti convenzionati. Per quanto non espressamente indicato nella descrizione che segue si fa riferimento a quanto previsto per il procedimento 2007.

L'apertura del procedimento 2010 con emissione dei certificati di esenzione con validità 1 luglio 2010, è previsto per il 29 giugno.

Le DSU per presentare domanda devono essere in corso di validità.

Procedimento

1. I Comuni e gli enti convenzionati inseriscono le dichiarazioni ISEE, le domande di esenzione ticket e le attestazioni di esenzione negli archivi ISEEnet mediante il software on-line messo a disposizione da ANCI SA - Clesius Srl oppure mediante trasferimento batch dei dati raccolti con procedure proprie.
2. A partire da settembre 2010 in base al calendario allegato, Clesius effettua l'invio alle ULSS dei certificati di esenzione validi emessi per ciascun titolare di codice sanitario/codice fiscale.
3. In coincidenza con i trasferimenti di Settembre, Dicembre, Aprile, ed entro fine Agosto a conclusione del procedimento, Clesius effettua la rendicontazione delle domande spedite alle ULSS valide ai fini del pagamento. Il risultato di tale rendicontazione viene spedito alle ULSS e a ciascun Comune o ente convenzionato, che potrà così emettere la fattura (o nota di rimborso nel caso si tratti di Comune) nei confronti delle ULSS per cui ha operato.

Rendicontazione

Con le scadenze evidenziate nel prospetto seguente Clesius invierà ai Comuni, agli enti convenzionati e alle singole Aziende U.L.S.S. la rendicontazione dei certificati di esenzione emessi entro il periodo di riferimento.

Le Aziende U.L.S.S. entro le date indicate comunicano a Clesius i casi rifiutati sulle trasmissioni effettuate entro tale periodo. Clesius effettua la contestuale comunicazione tramite posta elettronica agli enti interessati dei casi scartati.

I Comuni e gli enti convenzionati hanno tempo per la correzione dei casi di esenzione fino alla data della lettura degli archivi per l'invio alle ULSS del mese relativo alla rendicontazione.

Le rendicontazioni contengono il conteggio delle esenzioni emesse nel periodo di riferimento al netto dei casi rifiutati dalle ULSS che non sono stati corretti. In pratica al totale dei certificati di esenzione trasmessi vengono sottratti i casi rifiutati e aggiunti i casi corretti.

Rendicontazioni

A) Esenzioni emesse fino al	B) Esenzioni rifiutate dalle ULSS fino al	C) Esenzioni corrette fino al	D) Rendicontazione TOTALE = A - B + C
4 Settembre 2010	2 Ottobre 2009	2 Ottobre 2009	Settembre 2010
31 Dicembre 2010	6 Febbraio 2011	6 Febbraio 2011	Dicembre 2010
3 Aprile 2011	1 Maggio 2011	1 Maggio 2011	Aprile 2011
1 Agosto 2011	18 Settembre 2011		Settembre 2011

Trasferimenti

Trasferimenti	Data lettura degli archivi	Data trasferimento alle ULSS
Settembre 2010	4 Settembre 2009	18 Settembre 2009
Ottobre 2010	2 Ottobre 2009	16 Ottobre 2009
Novembre 2010	6 Novembre 2009	20 Novembre 2009
Dicembre 2010	31 Dicembre 2010	8 Gennaio 2010
Febbraio 2011	5 Febbraio 2011	19 Febbraio 2011
Marzo 2011	6 Marzo 2011	20 Marzo 2011
Aprile 2011	3 Aprile 2011	17 Aprile 2011
Maggio 2011	1 Maggio 2011	15 Maggio 2011
Giugno 2011	5 Giugno 2011	19 Giugno 2011
Luglio 2011	3 Luglio 2011	17 Luglio 2011
Agosto 2011	1 Agosto 2011	14 Agosto 2011

Le Aziende U.L.S.S. potranno così verificare che il numero totale dei certificati rendicontati e il numero totale dei certificati validi trasmessi nei loro archivi coincidano e quindi potranno accettare e liquidare le fatture emesse dagli enti partecipanti al procedimento per un pari numero di pratiche svolte.

Note:

Le esenzioni che a fine procedimento saranno ancora rifiutate dalle Aziende U.L.S.S. non potranno essere liquidate

Tale impostazione permetterà dinamicamente di arrivare a fine procedimento con il conguaglio fra le esenzioni valide trasmesse e quelle rifiutate.